

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RIZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) CESARE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) RIZZO

Seduta del 13/01/2026

FATTO

La cliente, nel ricorso, afferma quanto segue:

- con scrittura privata registrata in data 19/6/2024 presso un'agenzia pratiche auto, vendeva il suo veicolo di proprietà al sig. N.S., al prezzo pattuito di € 14.500,00;
- prima di recarsi in agenzia per la registrazione, si incontrava con il predetto sig. N.S., il quale le consegnava un assegno circolare emesso dall'intermediario A, datato 18/6/2024, di € 10.000,00 per il pagamento del prezzo, ribassato dalle parti rispetto a quello inizialmente pattuito, in quanto il veicolo riportava un guasto al motore;
- si presentava all'incontro – all'esterno di una filiale dell'intermediario B – con suo marito. Il sedicente acquirente, sig. N.F., era invece accompagnato dal sig. P.S. (anch'egli terzo rispetto al presente procedimento);

- il 24/6/2024 l'intermediario B le comunicava l'impossibilità di incassare il suddetto assegno in quanto "segnalato impagato elettronicamente con motivo: assegno falso contraffatto";
- dopo aver sporto denuncia, si avvedeva – tramite un messaggio della società Telepass – che il veicolo si trovava in Albania;
- a seguito di plurime comunicazioni, l'intermediario A comunicava che l'assegno era stato effettivamente emesso da una banca affiliata, in sua rappresentanza, ma per un importo e a favore di un beneficiario diversi. Affermava che si era verificata una grossolana contraffazione posta in essere da terzi in un momento successivo all'emissione e della quale soltanto la banca negoziatrice (i.e. l'intermediario B) poteva e doveva accorgersi;
- il 20/2/2025 l'intermediario A affermava che dalla scansione del titolo a sue mani emergono segni di cancellazione in corrispondenza degli spazi dedicati all'indicazione del beneficiario e dell'importo e invitava la cliente stessa a rivolgere le proprie rimostranze all'intermediario B;
- chiedeva all'intermediario A la scansione del titolo, senza ottenerla;
- l'intermediario B respingeva ogni responsabilità, affermando che non gli risultavano irregolarità nell'operato del gestore (incaricato);
- è in attesa di conoscere gli sviluppi delle indagini in carico alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano;
- l'intermediario B è responsabile, quale banca negoziatrice, per avere omesso le opportune verifiche circa la validità e genuinità dell'assegno in presenza di una contraffazione grossolana, e – nonostante la richiesta della cliente stessa – per avere omesso la verifica di bene emissione dell'assegno circolare in oggetto;
- l'intermediario A è responsabile per avere omesso l'adozione di misure tecniche per eliminare il rischio di un'indebita intrusione di soggetti terzi all'emissione dell'assegno. Non è noto se la contraffazione dell'assegno sia intervenuta ad opera di terzi in un momento successivo all'emissione dello stesso;
- non è al corrente delle azioni promosse in relazione all'effettivo correntista e all'effettivo beneficiario dell'assegno in ragione della contraffazione;
- ha agito con elevato senso di responsabilità. In primo luogo ha consegnato l'assegno ricevuto da un soggetto che non era sconosciuto, ma con cui andava a perfezionare un contratto di vendita, e con cui si sarebbe recata in agenzia per la registrazione del

trasferimento della proprietà del veicolo, prendendo conoscenza dei suoi dati identificativi. Inoltre, ha sottoposto l'assegno altresì alla previa verifica della sua banca.

La ricorrente domanda, quindi, di ordinare agli intermediari convenuti la produzione delle comunicazioni tra loro scambiate sulla valida emissione dell'assegno circolare; domanda, inoltre, di condannare gli intermediari convenuti, ciascuno per quanto di competenza, disgiuntamente ovvero in solido tra loro al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 10.000,00 portata dall'assegno circolare, oltre agli interessi compensativi al tasso legale e agli interessi di mora al tasso legale dal giorno della messa all'incasso dell'assegno in oggetto all'effettivo soddisfo. In via subordinata, domanda la condanna degli intermediari convenuti, ciascuno per quanto di competenza, disgiuntamente ovvero in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente di quella somma definita in via equitativa a titolo di risarcimento.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario A, riportato il fatto, sostiene quanto segue:

- il ricorso è inammissibile per carenza di rappresentazione, motivazione e allegazione, non essendo presente alcuna allegazione documentale a sostegno, bensì mere affermazioni generiche;
- l'assegno è stato emesso in sua rappresentanza dalla banca C* (terza rispetto al presente procedimento), la quale non ha registrato alcuna indebita intrusione di soggetti terzi;
- l'assegno è stato contraffatto successivamente all'emissione, rendendo impossibile ogni eventuale azione da parte sua o di banca C*;
- la domanda volta ad ordinarle genericamente la produzione delle comunicazioni con l'intermediario B è inammissibile, al riguardo non ha ricevuto alcuna preventiva richiesta, che è stata avanzata per la prima volta soltanto in sede di ricorso. Tale richiesta è, inoltre, inammissibile anche in quanto l'ABF non può emettere un ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. Inoltre, tale richiesta sarebbe comunque inammissibile in quanto richiederebbe una pronuncia volta a un facere infungibile;
- il servizio di emissione degli assegni è stato affidato, a partire dall'anno 2017, alla banca C*. In particolare, l'intermediario A stesso fornisce preventivamente a quest'ultima degli assegni in bianco, che possono essere emessi nei confronti della clientela. All'atto dell'emissione, gli assegni sono completati dalla banca C* nel rispetto della normativa;
- non può incorrere in responsabilità, non avendo emesso l'assegno e non essendosi confrontata con la banca negoziatrice in merito alla validità del titolo;

- l'assegno è stato effettivamente emesso, ma in favore di un soggetto diverso dall'attrice e per un importo inferiore
- risultano chiari segni di contraffazione sul titolo in corrispondenza degli spazi dedicati al beneficiario e all'importo, nonché nel valore nella codeline (le cifre "12" riportano chiaramente una colorazione differente dalle successive cifre "500");
- l'assegno è stato emesso in conformità alle regole ritenute obbligatorie dall'ABI ed è stato negoziato tramite la procedura interbancaria check image truncation ("CIT");
- il 19/6/2024 ha ricevuto il flusso elettronico unico di negoziazione del titolo da parte dell'intermediario B, dal quale sono emerse le discrepanze tra i dati ricevuti e quelli riferibili all'originale del titolo;
- il 20/6/2024 ha richiesto alla banca negoziatrice l'immagine del titolo, sulla base dell'esame del quale sono state confermate le anomalie riscontrate dalla procedura. Il 21/6/2024 ha quindi inviato il messaggio di insoluto con l'apposita causale "assegno falso/ clonato/ contraffatto";
- la dichiarazione allegata al ricorso a firma del sig. T.M. (che secondo quanto dichiarato è marito della cliente) è inammissibile in questa sede e priva di alcun valore;
- la cliente ha agito con grave negligenza;
- la domanda risarcitoria è generica, infondata e non provata.

L'intermediario A domanda, quindi, in via preliminare di accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso per carenza di rappresentazione e allegazione da parte della ricorrente; sempre in via preliminare, domanda di accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di produzione delle comunicazioni intercorse per mancata corrispondenza tra reclamo e ricorso e incompetenza dell'Arbitro *ratione materiae*. Nel merito, domanda il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario B, riportato il fatto, sostiene quanto segue:

- la cliente non ha specificato nulla circa le modalità con cui l'autovettura è stata posta in vendita ed è stato individuato l'acquirente;
- al momento del versamento, il suo cassiere ha specificato che tutti i titoli di credito vengono versati salvo buon fine, e che non poteva avere certezza circa la copertura e la validità di detto assegno;
- non gli è mai stato richiesto il "bene-emissione" dell'assegno;

- in generale non accoglie richieste di bene-missione, proprio nell'interesse primario dei beneficiari degli assegni, evidenziando alla propria clientela che tale prassi non è idonea a mettere al riparo da possibili truffe e che la certezza del pagamento di un assegno circolare si ha soltanto dopo il decorso del termine di disponibilità giuridica;
- la dichiarazione/testimonianza fornita da parte del terzo allegata al ricorso è inammissibile, in forza delle Disposizioni ABF;
- il suo cassiere non ha rilevato evidenti abrasioni o cancellature poste sul titolo, come anche la presenza dei suoi elementi essenziali e di quelli introdotti con la Circolare ABI Serie tecnica n. 5/ 2016. La banda ottica dell'assegno è stata letta correttamente dal lettore della postazione di cassa, con conseguente conclusione del versamento;
- in fase di negoziazione non è avvenuto l'invio dell'immagine dell'assegno alla banca trattaria nel flusso di presentazione al pagamento, in quanto tutti i controlli della procedura automatica sono stati superati e quindi, come previsto dalla normativa, non hanno determinato l'apposizione del flag alert;
- il versamento del titolo è avvenuto salvo buon fine, per cui il relativo importo in ogni caso non sarebbe stato immediatamente disponibile. Tale specifica è espressamente riportata nel relativo foglio informativo ed è conforme a quanto previsto dal contratto;
- una banca può negare la verifica sulla bene emissione senza incorrere in alcuna responsabilità, purché tale diniego avvenga in modo corretto e trasparente;
- nulla è stato comunicato alla banca dall'emittente l'assegno al momento della trasmissione dei dati risultanti dal titolo, tra cui sono compresi l'importo e il beneficiario, a detta dell'emittente differenti rispetto a quelli riportati sull'assegno originario;
- la cliente ha tenuto una condotta imprudente, anche considerato che la negoziazione è avvenuta il 18/6/2024, mentre la data di pagamento sarebbe stata il 20/6/2024;
- sussiste una discrepanza tra i documenti di vendita, che riportano l'importo di € 14.500,00, e la somma oggetto dell'assegno circolare, di € 10.000,00. La rilevante differenza tra i due importi viene imputata ad un guasto del motore, di cui in realtà viene dato atto già nella scrittura privata di compravendita in cui è comunque riportato il prezzo di € 14.500,00;
- la banca emittente non ha adeguatamente vigilato, favorendo la perpetrazione della frode. Peraltro, non ha neppure fornito alla cliente la copia del titolo;

- nulla è stato eccepito dall'emittente l'assegno al ricevimento dei dati relativi al titolo in sede di negoziazione, in cui erano compresi l'importo e il beneficiario, a detta di questo differenti rispetto a quelli riportati nel titolo originario;
- nulla viene dimostrato circa l'effettivo danno subito dalla cliente, che dovrebbe essere quantificato in relazione al valore di mercato dell'autovettura, su cui nulla viene detto;
- ogni richiesta risarcitoria debba essere svolta nei confronti dell'autore della truffa, acquirente dell'auto e soggetto nei cui confronti è stato avviato procedimento penale, peraltro, tutt'ora in corso.

L'intermediario B domanda, quindi, in via principale il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto; in via subordinata, domanda di disporre l'eventuale risarcimento dovuto in via solidale con l'emittente l'assegno.

DIRITTO

Con l'odierno ricorso, la cliente lamenta di essere incorsa in una truffa, avendo ricevuto – da un soggetto terzo rispetto al presente procedimento – un assegno contraffatto come corrispettivo per la vendita di un'autovettura. Sulla base di ampie prospettazioni in fatto e in diritto, contesta agli intermediari varie responsabilità relative all'assegno, in quanto affetto da vizi grossolani, contestando la condotta dell'intermediario B in merito alla richiesta di bene emissione.

L'intermediario A, nelle controrepliche, eccepisce che, dalle evidenze allegate alle repliche risulta la pendenza di un procedimento penale; che la cliente è iscritta in qualità di parte offesa, sicché potrà costituirsi parte civile nel processo penale; che l'esistenza di tale procedimento rende di per sé inammissibile il ricorso.

Rammenta questo Arbitro che il procedimento di fronte all'ABF è stato ritenuto ammissibile in casi nei quali l'anteriore proposizione dell'azione innanzi all'autorità giudiziaria, pur risultando correlata alla vicenda sottoposta all'Arbitro, non coinvolga l'intermediario convenuto bensì un terzo soggetto e ha ad oggetto un titolo di responsabilità diverso da quello evocato nel giudizio. Nel caso di specie, il procedimento penale è stato avviato nei confronti di un soggetto diverso dagli intermediari convenuti, e segnatamente è volto all'accertamento della responsabilità penale degli autori materiali del reato. L'eccezione proposta non merita, pertanto, accoglimento.

Quanto alla domanda di produzione documentale proposta dalla ricorrente, e relativa allo scambio di documentazione tra gli intermediari convenuti concernente l'assegno oggetto della controversia, tale domanda proposta con il ricorso non trova un precedente nel preventivo reclamo presentato dalla cliente. Si rammenta, in ogni caso, che, per orientamento condiviso tra i Collegi ABF, la richiesta di accesso ex art. 119 TUB non è di regola sufficiente al fine di integrare il requisito del preventivo reclamo.

Quanto all'eccezione di genericità della domanda proposta dall'intermediario A, questa non merita accoglimento considerato che il petitum e la causa petendi del ricorso risultano sufficientemente chiari e delimitati, consentendo al Collegio una piena pronuncia sul merito della controversia.

La ricorrente produce, infine, una dichiarazione scritta di un terzo (sig. T.M.), che afferma essere suo marito, il quale sarebbe stato presente all'accesso in filiale durante il quale è stato effettuato il versamento dell'assegno. Secondo la ricorrente, tale dichiarazione ha valore probatorio, quantomeno a livello indiziario, mentre invece secondo gli intermediari una simile dichiarazione è inammissibile.

Rammenta questo Arbitro come i Collegi ABF abbiano più volte ritenuto inammissibile la testimonianza scritta nel presente procedimento.

Nel merito, la ricorrente sostiene che l'assegno di cui è controversia sarebbe caratterizzato da palesi contraffazioni, in particolare cancellature, parti bianche, varie alterazioni. Al proposito, l'intermediario A sostiene che sull'assegno sarebbero presenti "chiari segni di contraffazione", dovuti all'attività posta in essere da terzi successivamente alla (corretta) emissione dell'assegno stesso. Per contro, l'intermediario B (negoziatore del titolo) sostiene che il suo cassiere, al momento in cui ha esaminato l'assegno, non ha rilevato evidenti abrasioni, né cancellature; afferma, inoltre, che la banda ottica dell'assegno è stata letta correttamente dal lettore della postazione di cassa, con conseguente versamento.

La ricorrente contesta, poi, all'intermediario B di "avere, quale banca negoziatrice e nonostante la richiesta [della cliente], omesso la verifica di bene emissione dell'assegno circolare in oggetto secondo i canoni di prudenza e diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c.". L'intermediario B nega ogni responsabilità, affermando essenzialmente che: il versamento del titolo è avvenuto salvo buon fine, come espressamente riportato nel relativo foglio informativo e nel contratto, e come specificato alla cliente; una banca può negare la verifica sulla bene emissione, senza incorrere in alcuna responsabilità, purché tale diniego avvenga in modo corretto e trasparente; non sussiste alcuna prova che sia stata richiesta la bene emissione, cosa che smentisce.

In conclusione, ritiene questo Collegio che la domanda proposta avverso l'intermediario A non meriti accoglimento, considerato che non è stata raggiunta la prova della responsabilità di tale intermediario nella contraffazione dell'assegno. Quanto, invece, alla domanda spiegata contro l'intermediario B, l'esame dell'assegno di cui è controversia sulla base dei canoni stabiliti dalla Circolare ABI – Serie Tecnica n. 21 - 12 giugno 2014 – requisiti standard per la stampa degli assegni e misure antifrode, rivela evidenti segni di contraffazione del titolo di credito in questione, che il cassiere dell'intermediario negoziatore del titolo avrebbe dovuto riconoscere *ictu oculi*. D'altra parte, emerge in maniera inequivoca la colpa grave della stessa ricorrente, che non ha adottato le necessarie cautele – sostanzialmente la verifica del buon fine dell'incasso – prima della consegna del bene. Per tale ragione, il danno deve essere ripartito tra la ricorrente e l'intermediario B secondo le rispettive responsabilità, e dunque paritariamente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso nei confronti del primo intermediario; accoglie parzialmente il ricorso nei confronti del secondo intermediario e dispone che quest'ultimo corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 5.000,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario soccombente corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE